

Oggetto: Sintetica descrizione del contenuto del “Codice di Autodisciplina” approvato dal “Comitato per la corporate governance” nel marzo 2006 e successivamente aggiornato nel marzo 2010 e nel dicembre 2011

Introduzione

I. Borsa Italiana ha redatto il presente documento in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 89-ter, comma secondo, del Regolamento Consob in materia di emittenti (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), che prevede che “*Le società di gestione dei mercati [che promuovono codici di comportamento in materia di governo societario] trasmettono alla Consob e alle altre società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice: [...] una descrizione sintetica del contenuto del codice*”.

Tale documento è inoltre pubblicato sul sito internet di Borsa Italiana in adempimento della previsione contenuta nell'articolo 89-ter, comma quarto (“*Le società di gestione [...] pubblicano tempestivamente, in un'apposita sezione del proprio sito internet, le informazioni trasmesse ai sensi dei commi [...] 2 [...]*”) del Regolamento Emittenti.

II. Nel marzo del 2006 il Comitato per la *corporate governance*, promosso da Borsa Italiana e rappresentativo dell'imprenditoria nazionale e dei partecipanti ai mercati, pubblicava il nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, in sostituzione di quello pubblicato nel 1999 e rivisitato nel 2002.

III. Il Comitato, riunitosi nuovamente nel **marzo 2010**, approvava un nuovo testo delle raccomandazioni del Codice relative alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche (che sostituisce integralmente il testo approvato nel 2006)⁽¹⁾, in considerazione delle raccomandazioni formulate sulla materia dalla Commissione Europea nel 2009.

¹ Nelle edizioni 2006 e 2010, tali raccomandazioni erano contenute nell'art. 7 del Codice. Per effetto della rinumerazione operata a seguito delle modifiche approvate nel dicembre 2011, il riferimento è oggi all'art. 6 del Codice.

IV. Nel giugno del 2011 è stata promossa la costituzione di un nuovo Comitato per la *corporate governance* da parte di Borsa Italiana e delle Associazioni di impresa (ABI, Ania, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni).

Il Comitato, il cui scopo istituzionale è la promozione del buon governo societario nella comunità finanziaria, si è dotato di regole di composizione e funzionamento formalizzate, prevedendo - in particolare - che esso:

- è composto da (un massimo di) 24 membri, espressione degli enti promotori, ciascuno dei quali dura in carica tre anni ⁽²⁾;
- nomina al suo interno un Presidente, che ne coordina i lavori e lo rappresenta di fronte ai terzi (carica attualmente rivestita dal Dott. Gabriele Galateri di Genola), nonché un Vice Presidente (carica oggi rivestita dal Prof. Domenico Siniscalco);
- può nominare un Segretario, anche esterno, affinché assista il Comitato stesso e il Presidente nello svolgimento della loro attività (tale incarico è oggi ricoperto dall'Avv. Alessandro Chieffi);
- si avvale, per le sue elaborazioni, di una Segreteria Tecnica (composta da un rappresentante per ciascun ente promotore e dal Segretario del Comitato) ⁽³⁾ della quale nomina un coordinatore (tale incarico è oggi ricoperto dal Dott. Carmine Di Noia);
- può avvalersi dell'opera di esperti della materia ⁽⁴⁾;
- si riunisce almeno una volta l'anno per esaminare la relazione sull'attività svolta, predisposta dal Presidente, e per approvare il piano delle attività future.

V. Nel dicembre del 2011 il Comitato ha apportato significative innovazioni al testo del Codice. Anzitutto, esso è stato aggiornato per tenere conto dei numerosi interventi normativi che avevano reso obsolete alcune raccomandazioni ⁽⁵⁾. Il Codice è stato poi rivisitato per adeguarlo all'evoluzione

² Il Comitato è attualmente composto da Gabriele Galateri di Genola (Presidente), Domenico Siniscalco (Vice Presidente), Luigi Abete, Carlo Acutis, Franco Bernabè, Fabio Cerchiai, Paolo Andrea Colombo, John Philip Elkann, Emanuele Erbetta, Luca Garavoglia, Edoardo Garrone, Federico Ghizzoni, Guido Giubergia, Raffaele Jerusalmi, Giordano Lombardo, Emma Marcegaglia, Stefano Micossi, Corrado Passera, Giovanni Sabatini, Paolo Scaroni, Luitgard Spögler, Angelo Tantazzi, Marco Tronchetti Provera, Antonio Vigni.

³ La Segreteria Tecnica è composta da Carmine Di Noia (coordinatore), Alessandro Chieffi, Livia Gasperi, Massimo Menchini, Pietro Negri, Francesca Palisi, Marcella Panucci.

⁴ Per l'elaborazione dell'aggiornamento del 2011 il Comitato si è avvalso di Bruno Cova, Piergaetano Marchetti e Angelo Provasoli.

⁵ In particolare, in considerazione della disciplina primaria e secondaria in materia di *market abuse* e di operazioni con parti correlate, sono stati espunti dal testo del Codice gli articoli 4 (relativo al "Trattamento delle informazioni

della *best practice* nazionale e internazionale; in tale ambito si è in particolare tenuto conto, da un punto di vista “soggettivo”, dell’esigenza di graduarne maggiormente l’applicazione rispetto alle dimensioni delle società quotate, e, da un punto di vista “oggettivo”, dell’obiettivo di rafforzare la centralità dell’azione del consiglio di amministrazione e della sua componente “indipendente”, nonché di razionalizzare il sistema dei controlli. Di tali innovazioni si darà conto nel successivo paragrafo, in nota alla descrizione del contenuto dei rilevanti articoli del Codice.

I contenuti del Codice di Autodisciplina

Ogni articolo del Codice è suddiviso in tre distinte sezioni: “principi”, di carattere generale; “criteri applicativi”, contenenti indicazioni di dettaglio sui comportamenti raccomandati in quanto tipicamente necessari per l’attuazione dei principi; “commenti”, diretti, da un lato, a chiarire la portata di principi e criteri, anche con riferimento ad opportuni esempi, dall’altro, a descrivere ulteriori condotte virtuose, meramente auspiccate, quali possibili modalità per perseguire gli obiettivi indicati nei principi e criteri.

L’articolato è preceduto da una sezione intitolata “Principio guida e regime transitorio” che contiene alcune indicazioni preliminari sulla natura ed efficacia del Codice, sulle modalità di redazione della relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché sul regime applicativo transitorio.

Di seguito – ai fini di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti – si descrivono sinteticamente e senza pretesa di esaustività le tematiche affrontate dalle singole disposizioni del Codice, rinviando, per una compiuta illustrazione delle stesse, ai “commenti” presenti nello stesso Codice.

riservate”) e 9 (relativo a “Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate”), trasferendone le raccomandazioni ancora attuali nel corpo dell’art. 1 (v. il criterio applicativo 1.C.1, lett. j).

Gli articoli del Codice si sono quindi ridotti da 12 a 10.

L'**articolo 1** ⁽⁶⁾, dopo avere identificato nello *shareholders' value* in un orizzonte di medio-lungo periodo l'obiettivo prioritario dell'azione degli amministratori degli emittenti quotati e riaffermata la centralità del consiglio di amministrazione nel sistema di governo societario degli emittenti, detta alcune raccomandazioni sul ruolo di tale organo, in particolare identificando quegli ambiti valutativi/decisionali che dovrebbero restare di competenza del *plenum* e non essere delegati a singoli consiglieri o a comitati interni. In proposito si segnala, tra le altre, la raccomandazione che il consiglio di amministrazione definisca la natura e il livello del rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente e che esso deliberi in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate quando esse assumano un significativo rilievo strategico, economico o finanziario. Sono inoltre previste raccomandazioni in tema di cumulo degli incarichi degli amministratori, di auto-valutazione periodica della composizione e del funzionamento dell'organo di amministrazione e di tempestività e completezza dell'informativa consiliare e pre-consiliare.

Gli **articoli 2 e 3** ⁽⁷⁾ affrontano il tema della composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti, individuando definizione e ruoli degli amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti. In particolare, si segnala che l'articolo 3 contiene raccomandazioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e un'articolata enunciazione dei criteri e delle modalità per la corretta identificazione degli stessi; l'articolo 2, dopo aver

⁶ Tra le innovazioni apportate nel dicembre 2011 al testo dell'art. 1 del Codice, si segnalano le seguenti: (i) è stato precisato che obiettivo prioritario del c.d.a. è quello della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo (1.P.2) e che il consiglio ha, tra l'altro, il compito di definire la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente (1.C.1. b); (ii) sono state rafforzate le raccomandazioni in materia di autovalutazione del consiglio, evidenziando i vantaggi che possono derivare dalla presenza di consiglieri "diversi" in termini di esperienza (anche internazionale), professionalità (anche manageriale) e di genere (1.C.1. g); (iii) è stato maggiormente puntualizzato il tema della tempestività e completezza dell'informativa consiliare e pre-consiliare (1.C.5); (iv) è stata attribuita al presidente del consiglio, anche su richiesta di altri consiglieri, la facoltà di chiedere che i manager *in charge* delle questioni poste all'ordine del giorno partecipino alle riunioni del c.d.a. (1.C.6).

⁷ A seguito delle modifiche del dicembre 2011, nell'ambito degli artt. 2 e 3 del Codice: (i) è stato raccomandato che tutti gli amministratori siano dotati di adeguata competenza e professionalità (2.P.1); (ii) sono state fornite più puntuali indicazioni sul numero minimo di amministratori indipendenti (almeno 1/3 di indipendenti nei consigli delle società appartenenti all'indice FTSE Mib, almeno 2 indipendenti nelle altre) (3.C.3); (iii) la designazione di un *lead independent director* è stata prevista, nelle società appartenenti all'indice FTSE Mib, anche quando essa sia richiesta dalla maggioranza degli amministratori indipendenti (2.C.3); (iv) sono state scoraggiate le situazioni di *cross directorship* tra CEO di emittenti quotati non appartenenti allo stesso gruppo (2.C.5); (v) è stato auspicato che gli amministratori indipendenti si impegnino a mantenere tale qualità per tutto il mandato e, se del caso, a dimettersi (commento art. 5); (vi) è stato suggerito agli azionisti di tenere conto dell'esigenza di assicurare continuità nella gestione, in particolare in relazione all'attività dei comitati interni al c.d.a., eventualmente attraverso la previsione di una scadenza differenziata di tutti o parte dei componenti del consiglio (c.d. *staggered board*), purché ciò non pregiudichi le prerogative dei diversi azionisti (commento art. 2); (vii) è stato esteso l'*induction program* per tutta la durata del mandato, prevedendo che sia rivolto anche ai sindaci e stabilendo che è finalizzato anche ad accrescere la conoscenza del settore economico in cui opera l'emittente (2.C.2).

enunciato il principio per il quale “è opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona”, detta specifiche raccomandazioni in relazione all’ipotesi di concentrazione della carica di presidente del consiglio di amministrazione e di *chief executive officer (CEO)*. In tal caso – come pure nell’ipotesi in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l’emittente – viene suggerita la nomina, tra gli amministratori indipendenti, di un *lead independent director*; nelle società appartenenti all’indice FTSE-Mib tale nomina è raccomandata anche quando richiesta dalla maggioranza degli amministratori indipendenti. L’articolo 3 prevede, infine, che gli amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all’anno in assenza degli altri amministratori.

L’**articolo 4** ⁽⁸⁾ contiene indicazioni di ordine generale in merito alla istituzione e al funzionamento (composizione, poteri, modalità di svolgimento dell’incarico) dei comitati consultivi costituiti in seno ai consigli di amministrazione degli emittenti.

L’**articolo 5** ⁽⁹⁾ raccomanda l’istituzione di un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti, del quale vengono indicati i possibili compiti; è inoltre raccomandato di valutare l’opportunità di adottare un piano di successione degli amministratori esecutivi.

L’**articolo 6** ⁽¹⁰⁾ definisce la struttura e le finalità della remunerazione degli amministratori, distinguendo tra quelli esecutivi e non esecutivi, e specifica le funzioni del comitato per la remunerazione.

⁸ Con le modifiche apportate nel dicembre 2011: (i) è stato previsto che i comitati siano coordinati da un presidente (4.C.1. a), che nel comitato controllo e rischi e nel comitato remunerazione il presidente deve essere un amministratore indipendente (7.P.4 e 6.P.3); (ii) è stata prevista, a certe condizioni, la possibilità di non costituire uno o più comitati riservandone i compiti al consiglio di amministrazione, il quale deve in tal caso dedicare appositi spazi alle attività “istruttorie” sotto la guida del presidente (4.C.2); (iii) è stata prevista la possibilità che i comitati siano composti da due membri, in emittenti il cui c.d.a. sia composto da non più di otto membri (prima il massimo era cinque) (4.C.1. a).

⁹ Nell’edizione del dicembre 2011: (i) è stata raccomandata l’istituzione del comitato nomine (sino ad oggi era solo richiesto di valutarne l’opportunità) (5.P.1); (ii) è stato raccomandato di valutare l’opportunità di adottare un piano di successione e, qualora il consiglio decida di adottarlo, di affidarne la predisposizione al comitato nomine (o ad altro comitato a ciò incaricato) e di comunicare al mercato le scelte effettuate (5.C.2).

¹⁰ Il testo, come aggiornato nel marzo del 2010: (i) raccomanda ai consigli di amministrazione delle società quotate di definire, su proposta del comitato per la remunerazione, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, riferendo con cadenza annuale all’assemblea dei soci; (ii) fornisce indicazioni sul contenuto della politica generale di cui sopra, con particolare riferimento alle modalità di determinazione e alla tempistica di erogazione delle componenti variabili di remunerazione, alle indennità previste per la cessazione dell’incarico, alle principali caratteristiche dei piani di remunerazione basati su azioni; (iii) ridefinisce le funzioni, i requisiti e le modalità di funzionamento del comitato per la remunerazione allineandoli alle novità come sopra introdotte.

L'**articolo 7** ⁽¹¹⁾, dopo avere enunciato la nozione di “sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, in linea con gli sviluppi della *best practice* internazionale, definisce analiticamente e organicamente ruoli e rapporti tra i diversi soggetti/organi coinvolti nella definizione, monitoraggio e aggiornamento del sistema stesso. In particolare, al consiglio di amministrazione viene attribuito un ruolo di indirizzo e di valutazione periodica circa la sua adeguatezza; all'amministratore (esecutivo) incaricato, un ruolo di istituzione e mantenimento del sistema; al comitato controllo e rischi viene riconosciuta una funzione di generale supporto alle valutazioni e decisioni del consiglio in materia; al responsabile dell'*internal audit* e al collegio sindacale, in stretto coordinamento tra di loro e con il comitato controllo e rischi, è demandato il compito di verificare che il sistema sia sempre adeguato, operativo e funzionante. Di particolare rilievo sono le raccomandazioni volte a preservare l'autonomia e l'efficace gestione della funzione di *internal audit*.

L'**articolo 8** estende le garanzie di indipendenza dei sindaci e definisce alcune misure volte a garantire un efficiente ed efficace svolgimento del loro ruolo.

L'**articolo 9**, dedicato ai rapporti tra organo gestionale e azionisti, promuove iniziative volte ad agevolare la conoscenza da parte di questi ultimi delle informazioni societarie e favorirne la partecipazione alle assemblee e l'esercizio dei diritti sociali. A tali fini, vengono tra l'altro raccomandate agli emittenti la nomina di un *investor relator* e l'approvazione di un regolamento assembleare.

Infine, l'**articolo 10** invita le società che adottano il sistema “monistico” o quello “dualistico” ad applicare le raccomandazioni del Codice adattandole al

¹¹ Tra le innovazioni apportate nel dicembre 2011, si evidenzia che: (i) è stata sottolineata la centralità del “rischio” nel sistema dei controlli, il che si è tradotto anche in una diversa denominazione del sistema (che è definito “di controllo interno e di gestione dei rischi”) e di alcuni dei suoi protagonisti (in particolare, il “comitato per il controllo interno” è ridenominato “comitato controllo e rischi”) (7.P.3); (ii) è stata effettuata una ricognizione dei principali attori coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, definendone in modo chiaro ruoli e responsabilità e raccomandando il coordinamento tra gli stessi; in particolare, è stato eliminato ogni riferimento al “preposto al controllo interno” (ora univocamente identificato con il responsabile della funzione di *internal audit*) (7.P.3) ed è stata chiarita più puntualmente la differente funzione svolta dal comitato controllo e rischi (*i.e.* di supporto alle decisioni e valutazioni gestionali del c.d.a. sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi) (7.C.1 e 7.C.2) rispetto a quella del collegio sindacale (*i.e.* di vigilanza sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi), anche in considerazione delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 39/2010 (commento art. 8); (iii) è stata posta una particolare enfasi sul ruolo della funzione di *internal audit* (7.C.5) e, al fine di preservarne l'autonomia, è stato previsto che le decisioni riguardanti la nomina, revoca e retribuzione del responsabile della funzione debbano essere adottate dal consiglio di amministrazione con il parere favorevole (*i.e.* vincolante) del comitato controllo e rischi e sentito il collegio sindacale (7.C.1); è inoltre stato previsto che l'attività di *audit* si svolga sulla base di un piano strutturato, predisposto dal responsabile della funzione e approvato dal c.d.a., previo parere del comitato controllo e rischi, del collegio sindacale e dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (iv) è stato auspicato che gli emittenti valutino l'opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza *ex d.lgs.* 231/2001 (commento art. 7).

sistema prescelto e fornendo ampia *disclosure* sugli adattamenti operati e sulle motivazioni della scelta.

Milano, 13 dicembre 2011